

**Una interessante sentenza della Cassazione su:
poteri di iniziativa della PG in materia di accertamento dei reati ambientali; sequestro
operato dalla PG, mancata convalida e provvedimento successivo ed integrativo del PM;
indicazione del reato ipotizzato nel verbale di sequestro di iniziativa della PG.**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Poteri di iniziativa della PG in materia di accertamento dei reati ambientali; sequestro operato dalla PG, mancata convalida e provvedimento successivo ed integrativo del PM; indicazione del reato ipotizzato nel verbale di sequestro di iniziativa della PG. Sono questi tre temi di principio molto importanti affrontati dalla Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale – nella sentenza n. 43314 del 29/11/2005.

In data 22 marzo 2005, agenti del Corpo della Polizia Locale, intervenuti sul fondo di proprietà di un soggetto a causa di un persistente olezzo da esso proveniente, vi riscontravano materiali abbandonati, quali sansa umida, acque di vegetazione, olio motore esausto, liquami fognari e rifiuti solidi di presumibile origine animale, oltre ad una cisterna in vetroresina della capacità di circa 25.000 litri e ad una cisterna in acciaio di circa 30.000 litri, ambedue piene di una sostanza fangosa nauseabonda che ad impatto visivo appariva come miscelazione di vari rifiuti liquidi e solidi.

Ritenuta la sussistenza dei reati di abbandono incontrollato, gestione di una discarica abusiva e miscelazione di rifiuti speciali, pericolosi, nocivi e inerti in violazione del decreto 22/97, gli agenti avevano proceduto al sequestro probatorio del terreno contenente tali rifiuti, quale corpo del reato.

Tale sequestro non era stato convalidato, in quanto il relativo verbale era pervenuto al P.M. oltre il termine utile per la convalida. Tuttavia il Procuratore della Repubblica competente, dato atto di ciò, aveva poi autonomamente disposto, ex art. 253 cod. proc. pen., il sequestro dei medesimi beni risultanti dal verbale della PG, qualificandoli come "cose pertinenti al reato allo stato ipotizzabile di art. 51 D.Lgs. n. 22/97 e 674 cod. pen.", motivando il provvedimento con la considerazione che si tratterebbe "di rifiuti la cui natura deve essere accertata nel corso delle indagini".

Si tratta – per comune esperienza – di una prassi molto diffusa e tipica non soltanto per i reati ambientali ma per molte altre fattispecie penali, laddove per frequenti motivi i ritardi nel sistema di trasmissione e visione dei verbali di sequestro comportano l'attivazione di tale procedura di fatto.

Nel caso in esame, poi, su istanza di riesame di tale decreto proposta dall'indagato, il Tribunale competente aveva confermato il provvedimento impugnato con ordinanza specifica, ritenendo integrato il requisito del *fumus* dei reati contestati sulla base del dato di partenza rappresentato da quanto esposto nel verbale di sequestro probatorio della Polizia Locale e valutando come evidente la destinazione del suolo sequestrato alla raccolta di rifiuti che è possibile identificare col materiale complessivamente sequestrato. Infine il Tribunale aveva ritenuto di tener fermo il vincolo cautelare "in vista dei preannunciati accertamenti chimici (parte già in corso di svolgimento presso la USL)".

Contro tale ordinanza, proponeva ricorso per Cassazione il soggetto interessato, deducendo una serie di motivi a sostegno della propria tesi. Tra questi, l'argomentazione in base alla quale il Tribunale avrebbe dovuto ritenere inutilizzabile il verbale della Polizia Municipale, in quanto gli agenti verbalizzanti erano entrati, senza invito, nel fondo altrui, permanendovi per procedere ad una ispezione e/o ad una perquisizione, di propria iniziativa e al di fuori dei limiti segnati dall'art. 352 c.p.p., sulla base di una mera sensazione soggettiva, senza la preesistenza di una precisa *notitia criminis* e quindi non alla ricerca di prove di un reato commesso ma della stessa notizia di esso. Inoltre e comunque il verbale della polizia municipale di Nardo doveva essere giudicato inutilizzabile dal Tribunale di riesame, in quanto il relativo sequestro non era stato convalidato e quindi le risultanze ivi menzionate non potevano essere poste a base del decreto di sequestro disposto dal P.M.

La Cassazione ritiene, invece, che tale motivo del ricorso è infondato. E stabilisce : “Tale motivo muove da una affermazione di principio assolutamente corretta e pienamente condivisibile (cfr., ad es. Cass. sez. III, sent. 26 settembre 1997 n. 2450 o, più di recente, sez. I 8 luglio 2004 n. 29933), secondo la quale la *notitia criminis* deve precedere ogni attività qualificabile come di indagini preliminari e quindi anche ispezioni, perquisizioni, intercettazioni.

Ma nel caso in esame, la *notitia criminis* che ha dato luogo all'ispezione dei luoghi da parte degli agenti di polizia comunale è rappresentata dalla diretta e personale percezione di quell'olezzo proveniente dal fondo di proprietà dell'indagato, denunciante la possibile commissione quantomeno del reato di cui all'art. 674 c.p., ma anche di uno di quelli previsti dall'art. 51 del D.Lgs. n. 22 del 1997, in particolare l'abbandono incontrollato di rifiuti anche tossici o la gestione abusiva di una discarica, percepiti nel momento della loro commissione.

Nell'attività di "prendere notizia dei reati di propria iniziativa" indicata agli artt. 55 e 330 c.p.p. con riguardo alla polizia giudiziaria, rientra infatti sicuramente la percezione diretta di essi attraverso uno dei cinque sensi di cui è dotato l'uomo e quindi, come nel caso in esame, anche attraverso l'olfatto.

Presa così notizia di un possibile reato nella flagranza dello stesso, gli agenti del Comune di **** hanno proceduto ad adempiere ai doveri del loro ufficio, entrando nel fondo, compiendo i necessari accertamenti sullo stato dei luoghi nonché gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova del reato ipotizzato, identificando il possibile autore del fatto e procedendo quindi al sequestro urgente del corpo del reato (sequestro poi non convalidato dal P.M. perché la relativa richiesta era pervenuta al suo ufficio oltre il termine utile).

Quindi nessuna violazione della legge processuale e delle garanzie costituzionali di libertà è stata perpetrata dagli agenti di P.G., in particolare quanto alla dedotta ma infondata arbitrarietà del comportamento di questi nell'ingresso, invito domini, nel fondo altrui non per assicurare le possibili fonti di prova di una notizia di reato già acquisita ma direttamente alla ricerca di quest'ultima.”

Ed ancora, la Corte ritiene che “altresì infondata è l'ulteriore censura formulata col primo motivo di ricorso e relativa alla illegittimità del sequestro per avere il P.M. che lo ha disposto utilizzato il verbale della Polizia Municipale di **** relativo al precedente sequestro del 22 marzo 2005, non convalidato nei termini di cui all'art. 355 c.p.p.

In materia va rilevato che è sicuramente ormai prevalente l'orientamento secondo cui il termine di quarantotto ore stabilito dall'art. 355, comma 2°, c.p.p. per la convalida del sequestro probatorio eseguito autonomamente dalla polizia giudiziaria deve intendersi implicitamente (come consentito da una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 173 c.p.p., desunta da Corte

Cost. sent. 8 aprile 1993 n. 151) a pena di decadenza (cfr., al riguardo, la sentenza di questa sezione 22 novembre 2000 n. 2939).

Ma altrettanto consolidata è l'affermazione della possibile alternativa alla restituzione delle cose sequestrate dalla polizia giudiziaria, offerta al P.M. dalla possibilità di procedere autonomamente e direttamente ad un nuovo sequestro probatorio ai sensi dell'art. 253 c.p.p. delle medesime cose (cfr., ad es., la sentenza da ultimo citata), come tale del tutto indipendente dal precedente, come è appunto avvenuto nel caso in esame.”

Come appare evidente, la Cassazione rafforza il principio in base al quale un organo di PG può ed anzi deve prendere notizia di un reato di propria iniziativa in modo assolutamente non ingessato da schemi prefissati, fino al punto – come nel caso di specie – di utilizzare il proprio olfatto per individuare una fonte di presunto illecito penalmente rilevante. Ed ancora la Corte legittima la prassi procedurale diffusa adottata dai PM di intervenire con un proprio provvedimento integrativo di sequestro per supplire ad una mancata possibilità di convalida di sequestro di iniziativa della PG per ritardo temporale nella fameda convalida medesima; con il fine di evitare – ragionevolmente – che il corpo di reato o comunque cose pertinenti al reato possano ed anzi debbano essere riconsegnate al soggetto passivo per poi – magari – dopo breve lasso di tempo essere sequestrate ex novo dal PM medesimo.

Sussiste ancora altro motivo di ricorso, attinente al fumus del provvedimento impugnato. Con essi viene censurato il fatto che il provvedimento di sequestro non indichi con precisione le ipotesi di reato per cui si procede e viene contestata la qualità di rifiuti delle sostanze rinvenute nel fondo dell'indagato. Ma la Corte ritiene che “ambidue i profili della censura sono infondati.”

Infatti – stabilisce la Cassazione – “la motivazione del sequestro in punto di specificazione del reato per il quale si procede deve infatti essere sufficientemente specifica e comprensibile dal destinatario della misura in termini di descrizione del fatto (come non è contestato nel caso di specie), mentre l'indicazione della norma violata può essere, specialmente nella fase iniziale delle indagini, più sfumata, potendo anche riguardare alternativamente o cumulativamente ipotesi di reato contigue, come appunto sono, nel caso in esame, quelle dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti o della gestione abusiva di discarica, evocate, tra quelle indicate all'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, dalla descrizione del fatto. Quest'ultima inoltre rimanda, con sufficiente chiarezza, alla seconda delle possibili fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen.

Quanto infine alla qualificazione di rifiuti del materiale sequestrato, essa rappresenta una ipotesi accusatoria fondata sulla sufficiente evidenza della situazione in cui questo è stato trovato e dovrà nel corso del giudizio essere provata, con riferimento al reato di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 22/97 citato. Qualificazione che invece è indifferente rispetto all'altro reato ipotizzato, previsto dall'art. 674 cod. pen., comunque posto anch'esso a fondamento del sequestro.”

Ed anche tale principio appare importante. Infatti in molti casi è di fatto impossibile per la PG in flagranza di reato e nell'atto di adozione di provvedimenti come il sequestro individuare con estrema e millimetrica precisione il tipo esatto di reato, indicandone articoli e commi in modo irreprensibile sul relativo verbale. Dunque la Corte ritiene – ragionevolmente – che una indicazione precisa dei fatti oggettivi seppur con contestuale non estremamente approfondita identificazione dell'esatta norma violata sia sufficiente per rendere comunque valido il sequestro operato dalla PG. E d'altra parte va rilevato – a sostegno – che il sequestro serve anche per approfondire l'esame di

tutti gli aspetti dell'illecito in accertamento e dunque per meglio individuare – in progressione temporale – la esatta generalità dettagliata della norma violata.

Come si vede, si tratta di tre principi molto importanti per la PG ambientale, di diretto riflessi sulle operatività svolte nel territorio. E questo conferma la rilevanza della giurisprudenza anche per il lavoro pratico svolto dagli operatori di polizia giudiziaria per i quali è consigliabile seguire sistematicamente le evoluzioni delle sentenze, in particolare quelle della Cassazione, con particolare riferimento alle regole procedurali.

Maurizio Santoloci